**Capitolo F lezione 6 par. 3**

**I giudici sono responsabili per gli errori commessi nell’esercizio della loro funzione?**

La risposta la troviamo nella l. n. 117 del 1988 (**come modificata nel 2015**) dalla quale possiamo estrarre quanto segue.

Il giudice non è responsabile se la conclusione a cui è pervenuto agendo in scienza e coscienza è stata il frutto di una valutazione dei fatti o di un’ interpretazione dalla norma non condivisa nel grado successivo di giudizio.

Il giudice è invece responsabile, si desume dalla medesima legge:

* se ha agito con dolo, cioè con la deliberata intenzione di danneggiare una delle parti nel processo;
* se ha agito con colpa grave: questa, precisa l’art. 2, consiste nella violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, nel macroscopico travisamento dei fatti e delle prove o nell’emissione di provvedimenti cautelari al di fuori dei casi previsti dalla legge;
* **se** ha compiuto atti di denegata giustizia: una fattispecie che ricorre quando il giudice, senza giustificato motivo, omette o ritarda di compiere atti dovuti richiesti ufficialmente dalla parte;
* **se** ha commesso un reato; per esempio il reato di concussione, che consiste nel percepire denaro o altro vantaggio in cambio di un provvedimento favorevole a una delle parti.

Il cittadino che ritenga di essere stato danneggiato ingiustamente dal comportamento illegale di un organo giudicante non dovrà chiedere direttamente a questi il risarcimento, ma dovrà chiederlo allo Stato che provvederà poi a rivalersi parzialmente sul magistrato.

La richiesta di risarcimento potrà comprendere tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale (disagio, sofferenza fisica e psichica ecc.) subito dal cittadino anche se non è stato sottoposto (come si richiedeva in precedenza) a detenzione preventiva.